

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

nato in GUINEA il

C.F. --

alias sedicente, ID

VESTANET

elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margone del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,  
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. cittadino della Guinea, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 16/2/2018 e notificata il 31/5/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di



riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto nella città di Kankan, di essere di etnia *bambara* e religione musulmana; nel suo Paese ha frequentato quattro anni di scuola francese ed ha fatto il meccanico. Ha due fratelli e viveva con i genitori e gli zii (*"la grande famiglia"*); dal 2011, morto il padre, il fratello di questi ne prende il posto come capofamiglia e, secondo la tradizione, in coppia con la moglie del defunto. In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, e poi davanti al Giudice relatore, il ragazzo prosegue raccontando che lo zio - tra l'altro solito fare uso di stupefacenti - ha cominciato contro il volere della vedova a vendere tutti i capi di bestiame, eredità del fratello defunto spettante ai figli di questi. Nel 2014 vende l'ultima mucca, suscitando le proteste della madre del richiedente: sotto effetto di stupefacenti, percuote violentemente la donna. Il ragazzo va a raccontare l'accaduto alla zia materna, che sporge denuncia. Rifiutatosi di comparire alla stazione di polizia, lo zio viene arrestato e detenuto per due settimane; una volta libero, minaccia il richiedente incolpandolo di aver causato il suo arresto. Dopo tre giorni il ragazzo, appena sedicenne, se ne va di casa; la madre si trasferisce dalla sorella. Il richiedente raggiunge l'Algeria, dove rimane più di un anno, sinché viene arrestato ed espulso per mancanza di documenti; giunto in Libia, viene subito arrestato e messo in carcere, a Saba, dove subisce violenze e maltrattamenti per due settimane; riesce quindi a cogliere un'occasione di fuga, scampando ad una sparatoria. Caricato su una macchina insieme ad alcuni compagni, è imbarcato a forza alla volta dell'Italia (*"se non salivi ti minacciavano e cominciavano a sparare"*), dove giunge all'inizio del 2016. In caso di rimpatrio teme per la propria incolumità a causa delle minacce dello zio.

3. La Commissione territoriale ritiene che il racconto del richiedente non evidenzia alcun fondato rischio di persecuzione o di grave danno, apparendo generico nella descrizione degli avvenimenti e considerando che il vero bersaglio delle minacce del patrigno dovrebbe essere la zia materna del richiedente, autrice della denuncia; non emergono inoltre valide ragioni per non aver attivato la protezione statale, considerato il pronto intervento della polizia a seguito della denuncia.

4. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un





gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Sulla veridicità di tali fatti non si trova motivo di dubitare, e appaiono poco condivisibili le osservazioni della Commissione in merito: anche all'esame dell'udienza in Tribunale il racconto risulta infatti credibile, sufficientemente circostanziato, privo di incoerenze.

La vicenda narrata non sembra tuttavia integrare il pericolo di un grave danno, come definito dall'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/11: lo zio del richiedente, per quanto violento e talvolta dedito a stupefacenti (per cui "*a volte fa cose che non si rende conto di fare*"<sup>1</sup>), non ha mai attuato le proprie minacce contro la madre e la zia del ragazzo, pur andandole ogni tanto "*a disturbare*". Peraltro, come osserva la Commissione, la Polizia locale ha risposto prontamente alla prima denuncia, e sembra quindi poter garantire una tutela dalle suddette minacce.

Neppure sussistono i presupposti di cui alla lett. C) del citato art. 14, non essendovi in Guinea un conflitto armato in corso.

Viene quindi rigettata anche la domanda di protezione sussidiaria.

**5. Protezione umanitaria.** La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

**5.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.** Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/19 del 13/11/2019). Il D.L. 113/18 -nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitaria- non si applica, pertanto, al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

**5.2** L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

<sup>1</sup> Cfr. verbale di udienza, come per le citazioni seguenti





Ciò posto, occorre tenere conto:

a) della **giovannissima età** in cui il richiedente ha lasciato il Paese, suo malgrado, spaventato dalla situazione di violenza e privazione che i soprusi dello zio gli prospettavano;

b) della situazione relativa alla **violazione dei diritti fondamentali** in Guinea Conakry. Nonostante il ritorno ad elezioni presidenziali nel 2010 dopo decenni di governi autoritari ed un colpo di Stato militare nel 2008, la situazione dei diritti politici e delle libertà civili in Guinea è infatti tutt'ora assai compromessa.

Secondo il rapporto *Freedom in the World 2017*, dell'autorevole organizzazione *Freedom House*, che analizza e classifica il grado di tenuta e salvaguardia dei fattori relativi ai Diritti Politici e le Libertà Civili, la Guinea è a livelli assai bassi<sup>2</sup>.

In relazione ai **diritti politici**, viene attribuito un voto di 17/40. In particolare (tra parentesi gli indici di criticità rilevati):

-6/12 quanto al processo elettorale [elezioni caratterizzate da tensioni etniche, violenze tra i sostenitori dei principali partiti opposti, scontri con morti tra sostenitori dell'opposizione e forze di sicurezza, ripetuto rinvio delle elezioni dei governi locali (le ultime tenute nel 2005), che ancora oggi non si sono svolte e sono state rimandate per l'ennesima volta].

-8/16 quanto a pluralismo e partecipazione politica (blocco di marce di protesta dell'opposizione o, in un caso, esplosione di colpi di arma da fuoco con un morto durante il loro svolgimento, condanne penali eccessive per dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del presidente Condè.

-3/12 quanto a funzionamento del governo (altissimo livello di corruzione).

In relazione alle **libertà civili**, viene attribuito un voto di 24/40, e in particolare:

-10/16 quanto a libertà di pensiero e di religione (introduzione di pene detentive eccessivamente severe per il reato di oltraggio e diffamazione nei confronti di personalità pubbliche; è stata inoltre criminalizzata la diffusione di notizie "che potrebbero disturbare la legge e l'ordine pubblico o mettere a repentaglio la dignità umana"; attacchi fisici e condanne penali a giornalisti e sindacalisti).

-5/12 quando alla libertà di riunione, di associazione e di organizzazione (frequente repressione violenta di riunioni non autorizzate, con arresti, morti e feriti)

-4/16 quanto allo stato di diritto (tribunali sotto organico e con poche risorse; segnalati arresti arbitrari, episodi di tortura e altri maltrattamenti, rimasti impuniti; pessime condizioni carcerarie; prolungate carcerazioni preventive; penalizzazione delle persone LGBT).

-5/16 quanto ai diritti dell'individuo (discriminazione nei confronti delle donne, a livello sociale, di legislazione sulla successione, del sistema di giustizia tradizionale, dei poteri del marito sulla libertà della moglie; stupri e molestie sessuali non denunciati per paura di biasimo sociale; mutilazioni genitali femminili, formalmente illegali, ma praticate nei confronti del 97% delle

<sup>2</sup> Freedom House, *Freedom in the World 2017 - Guinea*, 12 July 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59831e96a.html>. Si veda anche, in senso analogo, il *Rapporto annuale 2016/2017* di *Aninesty International*, su [https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/guinea/#\\_ftn1](https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/guinea/#_ftn1)





ragazze e delle donne, la seconda percentuale nel mondo; matrimoni forzati e precoci; lavori forzati nei confronti di minori e traffico di minori verso altre parti dell'Africa dell'Ovest e verso l'Europa, attività che sono punite dal codice penale del 2016 in modo lieve e applicate debolmente).

Dal canto suo, il Dipartimento di Stato americano<sup>3</sup>, in relazione alle *pratiche sui diritti umani*, riferisce il seguente quadro: "Nonostante più severe regole di ingaggio e il divieto di utilizzare la forza letale durante le proteste di strada, elementi delle forze di sicurezza occasionalmente hanno agito indipendentemente dal controllo civile. I problemi più gravi dei diritti umani sono rimasti le condizioni delle carceri rischiose per la vita e quelle dei centri di detenzione; la negazione dell'equo processo; violenza e discriminazione contro le donne e le ragazze, compresi gli abusi sessuali, il matrimonio forzato e il matrimonio precoce e la mutilazione / il taglio genitale femminile (FGM / C). Altri problemi legati ai diritti umani includono: uccisioni da parte delle forze di sicurezza e uso di forza eccessiva contro i civili, compresa la tortura per estrarre confessioni; l'arresto arbitrario; la lunga detenzione in attesa del processo e detenzione indefinita, compresa quella dei prigionieri politici; interferenze arbitrarie con la famiglia e la abitazione; restrizioni alle libertà di stampa e di riunione; la corruzione a tutti i livelli di governo; la discriminazione contro le persone con disabilità e il traffico di esseri umani, compreso anche il lavoro minorile forzato.

L'impunità è rimasta un problema. Il governo ha adottato misure minime per perseguire o punire i funzionari che hanno commesso abusi durante l'anno o negli anni passati. [...] Violenze indirizzate a membri di gruppi etnici si sono verificate nel corso dell'anno".

Analogamente, dal documento dell'Unità COI della Commissione nazionale diritto di asilo *Conflitti tra le etnie Peul e Malinké nel 2015 a Conakry. Situazione nella Prefettura di Téli-mélé. Situazione attuale a Conakry e nella prefettura di Téli-mélé. Ruolo della polizia e ordine pubblico*<sup>4</sup>, del gennaio 2018, e dal rapporto annuale 2017/18 di Amnesty International si riferisce: di un altissimo clima di tensione e politica; di 18 persone uccise dalla polizia nel corso del 2017 nel contesto di eventi di protesta, con le forze di sicurezza che hanno disperso i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni, manganelli e munizioni vere, sparando sulla folla ed uccidendo alcuni manifestanti; di giornalisti, difensori dei diritti umani e altri che avevano espresso il loro dissenso sono stati sottoposti a percosse e a detenzione arbitraria, con almeno 20 persone arrestate unicamente per aver esercitato il loro diritto alla libertà d'espressione e altre 20 che hanno subito violenze da parte della polizia, e con sanzioni sul lavoro ai giornalisti che avevano diffuso notizie o opinioni sgradite al governo o alle forze armate.

c) del **drammatico percorso migratorio**, compiuto prima della maggiore età, che ha visto il richiedente subire il carcere in Algeria e in Libia; scampare a violenze, minacce di morte e paratorie; attraversare il Mediterraneo su un natante di fortuna.

<sup>3</sup> La notizia e la fonte sono riportate a pag. 10 e s. del documento della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, *Guinea – Profilo paese e situazione socio-politica. Conflitti tra etnie Guerzè e Malinké* del 13/9/201, consultabile su:

[https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017\\_09\\_13\\_Guinea\\_situazione\\_sociopolitica\\_etnie\\_Guerzè\\_e\\_Malinké.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_13_Guinea_situazione_sociopolitica_etnie_Guerzè_e_Malinké.pdf)

<sup>4</sup> Consultabile su:

[https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018\\_01\\_09\\_Guinea\\_Conakry\\_Peul\\_e\\_Malink%C3%A9\\_2015\\_Conakry\\_T%C3%A9lim%C3%A9lim%C3%A9lim.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2018_01_09_Guinea_Conakry_Peul_e_Malink%C3%A9_2015_Conakry_T%C3%A9lim%C3%A9lim%C3%A9lim%C3%A9lim.pdf)





d) del percorso di integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: il richiedente si è inserito molto bene nella struttura di accoglienza, e ha svolto diversi mesi di volontariato lavorando nei giardini e negli orti; ha frequentato due anni di scuola, come attestato dalla documentazione prodotta ed è attualmente iscritto alla terza media; è in possesso di foglio rosa per rilascio della patente di guida, dopo aver superato l'esame teorico senza alcun errore.

Tale promettente percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Guinea.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

**5.3 Provvedimento da emettere.** Richiamando le motivazioni della citata pronuncia delle Sezioni Unite 29460/19, in applicazione dell'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

**6. Spese di giudizio.** Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Non si provvede, allo stato, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, non essendo stati depositati il provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di liquidazione, riservando la liquidazione all'esito dell'eventuale deposito.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in GUINEA il C.F. alias sedicente, ID VESTANET e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7/1/2020

Il Giudice estensore  
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente  
(Enrico Ravera)



